

STATUTO

PANTA REI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA MICHELE
COPPINO 32

Numero REA: SS - 210384

Codice fiscale: 02857450908

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-01-2025 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
 Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
 Tel. 0793056053 Fax 0793055905
 studio@notaiporqueddu.it

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Sassari la Società cooperativa denominata

Allegato "B"
 Rep.38652/31846

"PANTA REI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo

	Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimen-	
	to delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci	
	lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la ge-	
	stione in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di oc-	
	cupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata	
	o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i	
	servizi che costituiscono oggetto della sua attività.	
	Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di tratta-	
	mento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all’articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:	

	la gestione e la conduzione di centri specializzati per realizzare forme di preven-	
	zione, cura e riabilitazione sanitaria ed integrazione sociale delle persone con sin-	
	dromi genetiche neuropsichiatriche, disabilità psichiche, fisiche e/o sensoriali e	
	disturbi dello spettro autistico che si manifestano in età evolutiva o in età giova-	
	ne adulta. A tal fine effettua prestazioni sanitarie e riabilitative, sociali, assisten-	
	ziali ed assicura, con servizi diurni, ambulatoriali, domiciliari ed extramurali un	
	supporto alle persone con disabilità e autismo.	
	La società si propone come struttura di supporto per famiglie, bambini e adole-	
	scenti al fine di garantire una presa in carico globale diretta ad uno sviluppo delle	
	capacità che presentano una difficoltà o disabilità anche transitoria.	
	La società potrà intervenire sui problemi quali disturbi del linguaggio, dell'ap-	
	prendimento, del comportamento, iperattività, autismo e problemi neuro-motori,	
	con particolare riguardo agli aspetti diagnostici, (ri)abilitativi e psicoeducativi,	
	organizzando anche incontri formativi rivolti a personale educativo, insegnanti e	
	professionisti.	
	La società promuove ed attiva situazioni di formazione professionale e di inseri-	
	mento lavorativo per gli utenti del Centro di Riabilitazione tenuto conto delle spe-	
	cifiche situazioni degli stessi, anche indirettamente attraverso altri enti e/o istitu-	
	zioni. Nell'avviamento alla formazione professionale ed al lavoro si tiene conto,	
	in quanto sia possibile, delle loro tendenze ed attitudini.	
	La società, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con il	
	Servizio sanitario nazionale e regionale, con Enti pubblici e privati e sottoscrive-	
	re convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzio-	
	ne di soggetti, sia pubblici che privati, avendo analoghi scopi e alla gestione delle	
	conseguenti attività.	

	La società promuove ed organizza manifestazioni, convegni, incontri, procedendo	
	alla pubblicazione dei relativi atti o documenti; può svolgere ovvero coordinare	
	progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché di formazione, cor-	
	si e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori di interesse delle	
	attività societarie.	
	La società può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, per il miglior raggiungi-	
	mento degli scopi sociali in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, eventi e	
	campagne di sensibilizzazione.	
	La società può inoltre svolgere tutte le attività, anche di carattere commerciale,	
	connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché	
	nei limiti consentiti dalla legge.	
	Per lo svolgimento delle suddette attività la società potrà avvalersi dell'opera di	
	professionisti abilitati.	
	Potrà inoltre occuparsi di:	
	- acquisto, vendita, costruzione e gestione di centri di cura, salute e benessere,	
	centri sportivi e stabilimenti balneari;	
	- gestione di team sportivi e organizzazione di eventi sportivi e manifestazioni si-	
	mili.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Coope-	
	rativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività soprae-	
	lencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od	
	utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indi-	
	rettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto	
	di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	

	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vi-	
	genti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono atti-	
	vità analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo	
	alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione	
	assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riser-	
	vata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui	
	all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito re-	
	golamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli so-	
	ci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È	
	in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	

	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effet-	
	tiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività del-	
	la cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo	
	scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgi-	
	mento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento	
	con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni	
	caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.	
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuita-	
	mente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	3) <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei ser-	
	vizi della cooperativa.	
	Possono essere <u>soci cooperatori anche le persone giuridiche</u> , pubbliche e private,	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Coope-	
	rative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appar-	
	tenenza a ciascuna delle categorie su indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con	
	quella della Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	

	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi	
	dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono di-	
	sciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso supera-	
	re un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al lo-	
	ro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge,	
	viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle delibera-	
	zioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio	
	di amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con	
	un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
	porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	
	oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipa-	
	zione predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non ri-	
	spetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finaliz-	

	zati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza	
	fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi pre-	
	visti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato	
	all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei	
	soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presen-	
	te titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di ammi-	
	nistrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fi-	
	scale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professio-	
	nale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dal-	
	lo statuto;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i	

	regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli or-	
	gani sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale con-	
	tenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del re-	
	golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio lavoratore</u> , oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità pro-	
	fessionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richie-	
	sti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo so-	
	ciale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto	
	alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di	
	ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo so-	
	ciale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio fruitore</u> , oltre a quanto previsto nei pre-	
	cedenti punti a), b), c), d), e) ed f), dovrà inoltre indicare nella domanda di am-	
	missione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	

	società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d),	
	e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il co-	
	dice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di	
	fax;	
	h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	i) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a	
	cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministra-	
	zione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la	
	quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in oc-	
	casiona della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota inte-	
	grativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	

	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	

	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto	
	previsto negli appositi regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa co-	
	municazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazio-	
	ni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è di-	
	verso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previ-	
	sto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause atti-	
	nenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.	

	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 e-	
	sercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.	
	Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esa-	
	minarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti	
	dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avvi-	
	so di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori,	
	il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei	
	contratti di lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, op-	
	pure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di	
	socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva	
	l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in	
	via definitiva la fruizione dei servizi;	

	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano	
	il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva	
	la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a 30 (trenta) giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia	
	entro 30 (trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pa-	
	gamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	
	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustifica-	
	to motivo;	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevi-	
	mento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Colle-	
	gio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimen-	
	to di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata,	
	nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove

	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso	
	dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento,	
	da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'e-	
	sclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono	
	essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natu-	
	ra o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari a €. 100,00 (cento virgola zero zero).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento a-	

ziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai so-

	ci cooperatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione;	
	d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
	- 1 voto fino ad euro 100,00 (cento virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;	
	- 2 voti oltre 101,00 (centouno virgola zero zero) euro e fino ad euro 2.000,00	
	(duemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;	
	-3 voti oltre euro 2.001,00 (duemilauno virgola zero zero) e fino ad euro 3.000,00	
	(tremila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 4 voti oltre ad euro 3.001,00 (tremilauno virgola zero zero) e fino ad euro	
	5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
	- 5 voti oltre euro 5.001,00 (cinquemilauno virgola zero zero) euro di capitale	
	sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per	
	qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno com-	
	putati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nume-	
	ro massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro	
	ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di	
	ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore	
	minimo pari a €. 25,00 (venticinque virgola zero zero). Il valore della quota dete-	
	nuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il po-	
	tenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai so-	
	ci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della So-	
	cietà.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'appro-	

	vazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, se-	
	gnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in as-	
	senza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di	
	cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	
	visti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice ci-	
	vile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve di-	
	visibili tra i soci non operatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non coo-	
	operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano	

	le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ri-	
	storni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relati-	
	va retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cen-	
	to dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e	
	comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento	
	da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti cri-	
	teri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria	
	di soci cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	- qualifica professionale,	
	- compensi erogati,	
	- tempo di permanenza in cooperativa,	
	- tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remu-	
	nerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati,	
	oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del	
	capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovven-	

	zione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) l'organo di controllo, se nominato	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n.	
	112 del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed	
	all'organo di controllo se nominato;	
	g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazio-	
	ne dei diritti dei soci;	
	h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del pre-	
	sente statuto;	
	j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	

	k) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6	
	L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;	
	l) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti dell'organo	
	di controllo;	
	m) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua appro-	
	vazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve es-	
	sere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso con-	
	tenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo	
	diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite PEC o con lettera rac-	
	comandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione tra-	
	smessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci,	
	a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	

	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni	
	volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comun-	
	que non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta	
	dall'organo di controllo se nominato o da tanti soci che rappresentino almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto	
	di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di controllo, se no-	
	minato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli in-	
	tervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-	
	ficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di	
	cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di vo-	
	to coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno	

	avere un massimo di 1 (uno) voti come appresso specificato: a prescindere dalla	
	quota sociale che versano in cooperativa le verrà attribuito solo un voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o di-	
	stanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	
	condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio uffì-	
	cio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare	
	i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea	
	totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sa-	
	ranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di	
	socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco della Co-	
	operativa.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.	

	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che col-	
	laborano all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappre-	
	sentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con	
	altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di	
	mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assem-	
	blea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona desi-	
	gnata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	
	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabi-	
	le da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il	
	numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresi-	
	dente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società	
	costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti	

	con scopo di lucro.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non so-	
	ci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori op-	
	pure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre e-	
	sercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del-	
	la Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad	
	eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scis-	
	sione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rap-	
	porti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Co-	
	mitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto,	
	i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	
	non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegram-	
	ma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'organo di controllo se nomi-	

	nato ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fat-	
	ta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga	
	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomu-	
	nicaione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente	
	condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riu-	
	nione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'iden-	
	tità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e procla-	
	mare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli e-	
	venti oggetto di verbalizzazione;	
	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando ne-	
	cessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la ste-	
	sura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di	
	voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di	

come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori in-

	vestiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine	
	mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Coope-	
	rativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, an-	
	che ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può no-	
	minare Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi	
	conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vi-	
	genti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un	
	sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di	
	controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di	
	controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre mem-	
	bri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei	
	requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assem-	

	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
	rica.	
	La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea	
	all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.	
	Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la re-	
	visione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso	
	dei requisiti di legge	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al	
	D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo	
	che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di so-	
	cio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di	
	soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di ade-	
	sione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore	
	è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	

	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della deter-	
	minazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie;	
	c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è	
	deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Co-	
	operazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui cir-	
	coscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere	
	comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma	
	uno, D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma	
	dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per de-	
	cidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del	
	giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione	
	dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una	

	sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la sca-	
	denza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto	
	del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al ri-	
	spetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita u-	
	dienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le	
	parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Re-	
	golamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel prece-	
	dente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Re-	
	golamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi delibe-	
	rati e non ancora corrisposti;	

	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmen-	
	te rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi delibe-	
	rati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di	
	cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i	
	rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regola-	
	mento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regola-	
	menti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se ver-	
	ranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di de-	
	voluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono in-	
	derogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo	
	2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effe-	
	tivamente versato;	

36 di 37

37 di 37